



COMUNE DI TIVOLI

TUTELA DI PERSONE AFFETTE DA CARENZA ENZIMA G6PDH (c.d. FAVISMO)**ORDINANZA N. 128 DEL 06 MAR 2019 P. 12851****IL SINDACO**

Constatato che nel territorio comunale risiedono persone affette da carenza dell'enzima G6PDH (c.d. Favismo) e che il solo contatto con fave e/o l'inalazione dei loro pollini può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita di questi individui;

Considerato che la coltivazione di fave in prossimità degli spazi ed i luoghi che tali soggetti frequentano (abitazioni, ambienti di lavoro, luoghi di culto, scuole, edifici pubblici, ospedali etc.) nonché la loro esposizione e vendita in esercizi commerciali, costituiscono occasione di nocumento per la salute degli stessi;

Ritenuto che la libera iniziativa economica e non, dei privati, possa e debba essere ristretta per motivi gravi e di interesse generale, per tutelare la salute pubblica;

Ritenuto pertanto necessario intervenire , mediante provvedimenti contingibili ed urgenti, atti a vietare la coltivazione di fave e disciplinarne la vendita e/o somministrazione;

Individuate le aree interessate dal divieto di coltivazione, con l'ausilio della Polizia Locale;

Visto l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978;

Visto l'art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.7 bis del TUEL;

Visto l'art. 650 del C.P.;

ORDINA

Il divieto assoluto di coltivare fave:

- a) all'interno di centri abitati in particolare di Tivoli, Tivoli Terme, Villa Adriana, Campolimpido, zona Arci , nonché entro 300 metri in linea d'aria dall'ultima casa dell'aggregato urbano;
 - b) nelle zone sotto specificate, ricadenti nel raggio di 300 metri in linea d'aria dalle abitazioni delle persone affette da carenza dell'enzima G6PDH;
- Area compresa tra: Via Empolitana , lato sinistro, fosso Empiglione, fiume Aniene fino al confine con il Comune di Castel Madama , Via degli Acquedotti, Via dei Ruderer Romani; Via Empolitana, lato destro, fosso Empiglione fino al confine con il predetto Comune;
 - Area: Via P. Mascagni, Via G. Verdi, Via Cesurni;

MGE



Tivoli - Patrimonio Mondiale dell'Umanità





COMUNE DI TIVOLI

- Area : Via Casal Bellini primo tratto, comprese le traverse a sinistra dell'intersezione con Via Favale fino ove è ubicato il fontanile, Via Bernini nell'area verde prospiciente detta via e vie limitrofe, fino al civico 20/A di Via Favale;
 - Area : Via A. Leonini , Via Melograno, Via Campolimpido , Via Favale, Via S. Carlo Borromeo. Via Casal Bellini;
- c) entro 300 metri in linea d'aria dalle strutture utilizzate dal pubblico quali: ospedali e strutture sanitarie, scuole di ogni ordine e grado, istituti residenziali non scolastici per minori ed anziani, edifici e luoghi pubblici, compresi cimiteri, centri sportivi, uffici postali luoghi di culto, caselli autostradali, ristoranti e luoghi di divertimento e svago;
Eventuali colture di fave in atto, nelle aree sottoposte a divieto, dovranno essere eliminate immediatamente e comunque non oltre giorni dieci dalla data di affissione pubblica della presente ordinanza;

ORDINA INOLTRE

La segnalazione della coltivazione di fave nelle zone non soggette a divieto, mediante appositi cartelli ben esposti di dimensioni non inferiori a 30x40 cm con la seguente dicitura " Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo **COLTIVAZIONE DI FAVE**".

Ai gestori di attività per la somministrazione di alimenti, l' esposizione di cartelli di dimensioni non inferiori a 30x40 cm con la seguente dicitura " Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo **IN QUESTO ESERCIZIO SI SOMMINISTRANO FAVE**".

Ai titolari di tutte le attività commerciali sia su sede fissa sia su aree pubbliche e private, ed ai titolari di pubblici esercizi di dare corretta pubblicità della vendita di fave fresche apponendo appositi cartelli di dimensioni non inferiori 30x40 cm con la seguente dicitura " Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: **IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE FRESCHE**", nonché l'esposizione e la vendita di fave fresche mediante confezionamento in contenitori chiusi.

L'inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita con l'applicazione della sanzione ai sensi del D. Lvo 267/2000 e qualora si ravvisino gli estremi di reato si darà luogo all'applicazione delle disposizioni dell'art. 650 del Codice Penale.

La Polizia Locale del Comune di Tivoli e la Asl Roma 5, con il personale tecnico del Servizio SIAN, provvederanno alla verifica del rispetto della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla data dell'affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Tivoli li

IL SINDACO
Giuseppe Proietti





COMUNE DI TIVOLI

Il presente provvedimento sia notificato tramite invio con posta elettronica certificata a:

- Comando Polizia Municipale ufficio.comando@pec.comune.tivoli.rm.it
- Settore VII - Sezione Attività Produttive suap.rm@cert.camcom.it
- Settore IV Welfare - Sezione Pubblica Istruzione pubblica.istruzione@pec.comune.tivoli.rm.it
- Alla cittadinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio on-line e manifesti, consultazione sul sito www.comune.tivoli.rm.it
- ASL RM/5 Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione
Uoc.ian@pec.aslromag.it
- Stazione Carabinieri Tivoli trm21281@pec.carabinieri.it
- Commissariato P.S. Tivoli comm.tivoli.rm@pecps.poliziadistato.it
- Guardia di Finanza RM2170000P@pec.gdf.it

